

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2465

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILIPPELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2003

—————

Destinazione ai comuni delle aliquote relative a giacimenti nel
mare territoriale al fine di incrementare le attività economiche
e combattere i fenomeni di subsidenza

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dalla necessità fortemente avvertita dalle comunità locali di tutelare il territorio costiero dal rischio di subsidenza, dai pericoli di erosione dei litorali e del loro arretramento, nonché dall'aumento delle forze distruttive delle onde, indotto dalle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi che interessano particolarmente le acque territoriali prospicienti le coste del crotonese.

La presentazione del presente disegno di legge è motivato, da una parte, dalla carenza di potere legislativo regionale in materia; dall'altra, dalla esistenza presso le comunità locali di un interesse immediato e diretto alla tutela ambientale del proprio territorio dai rischi derivanti da attività effettuate nelle acque del mare territoriale.

Di fronte al progredire dell'erosione delle coste e della significativa subsidenza della fascia costiera, si deve decidere sulle scelte strategiche da attuare nel breve e lungo periodo. Sono infatti evidenti le notevoli implicazioni sociali ed economiche dei fenomeni

citati, con eventuali impatti negativi per le attività concernenti la balneazione, la pesca e l'agricoltura.

Da numerosi studi svolti dai maggiori esperti che hanno studiato il fenomeno della subsidenza e dei fenomeni erosivi che interessano tutta la costa crotonese e che ne minacciano l'uso ecocompatibile, è emerso che essa è di origine tettonica e antropica e perciò ricollegabile alle attività estrattive di gas metano che interessano le coste crotonesi.

Per questi motivi si raccomanda l'approvazione di questo disegno di legge che consta di un solo articolo con il quale si modifica, in favore dei comuni, la destinazione della quota-parte delle *royalties* dell'Agip spettanti alle regioni ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. I comuni destineranno tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale a interventi di miglioramento ambientale e di lotta ai fenomeni di subsidenza nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

«1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, quando è relativa a un giacimento situato completamente o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale, è per il 55 per cento corrisposta alla regione adiacente, che la ripartirà tra i comuni che si affacciano sul tratto di mare interessato. I comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento dell'attività industriale, a interventi di miglioramento ambientale e di lotta ai fenomeni di subsidenza nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi».

